

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1571

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOMBO VITTORINO, BARBI PAOLO, BISAGLIA, BOVA,
BUFFONE, CASSIANI, COLASANTO, FODERARO, NUCCI,
PUCCI ERNESTO, CAVALLARO FRANCESCO**

Presentata il 29 luglio 1964

Provvedimenti concernenti norme per la classificazione dei pescatori ed il rilascio delle licenze di pesca nelle acque interne pubbliche e private

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I pescatori di mestiere delle acque interne non hanno una vita facile. Il loro campo di lavoro, già così poco redditizio, si va continuamente restringendo per effetto di ostacoli di ordine economico e sociale, che l'articolo 3 della Costituzione si era impegnato a rimuovere, senza che l'impegno sia stato finora del tutto soddisfatto. Sulle acque interne grava infatti una lunga serie di diritti particolari, quali: gli antichi diritti esclusivi che si sono riservati lo Stato (regio decreto 13 giugno 1880), le Provincie, i Comuni, i Consorzi di irrigazione e di scolo (articolo 14 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604); le concessioni a scopo di piscicoltura (articolo 11 dello stesso testo unico) delle quali fruiscono o le società idroelettriche costruttrici degli invasi artificiali, o ambienti in grado di permettersi il lusso di una riserva di pesca e di pagare gli alti canoni determinabili secondo le modalità del decreto ministeriale 14 gennaio 1949; i diritti attribuiti ai Consorzi di bonifica in forza dell'articolo 100 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, i quali, dopo aver attinto contributi fino al 92 per cento della spesa fruiscono dei proventi, di cui le opere sono suscettibili a titolo di concorso nelle spese di manutenzione. Sicché i pescatori sono costretti

a pagare ai proprietari terrieri, riuniti in quel Consorzio di bonifica che ha loro sottratto il campo di lavoro, un canone di affitto per pescare nelle acque che erano libere prima della costituzione del Consorzio.

Vi si aggiungono i danni provocati dagli inquinamenti per il versamento di rifiuti industriali; la suddivisione in grandi e piccole acque fatta a sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 1° febbraio 1956, che ha talvolta classificato fra le piccole acque sottratte alla pesca con attrezzi di mestiere anche acque nelle quali vivevano pescatori di mestiere; il sistema delle aste nelle affittanze dei diritti demaniali di pesca, che sottopone i pescatori alla concorrenza, dei più abbienti; e si avrà un quadro approssimativo delle condizioni di vita di questi lavoratori, ai quali costa così caro guadagnarsi il pane quotidiano.

Ma vi è ancora di più: la loro libertà e tranquillità di lavoro sono insidiate dai molti bracconieri, che cercano nel breve tempo a disposizione, di fare le grandi catture con mezzi illeciti di pesca; da un numero crescente di pescatori sportivi, che hanno le loro attività economiche delle quali vivono, ma che si dedicano alla pesca con attrezzi professionali o per passione, o per il desiderio di au-

mentare i loro guadagni a spese del patrimonio ittico; da commercianti che, specie nei laghi, impiegano le grandi e costose reti di circuizione, che la maggior parte dei pescatori professionali non può acquistare per deficienza di mezzi; sono ancora gli abbienti, che si creano riserve di pesca e le utilizzano adoperando i grandi mezzi di cattura; sono insomma una massa di gente che limita al pescatore professionale la possibilità di lavoro anche con la sola occupazione dei posti di pesca, di cui all'articolo 12, ultimo capoverso, del regolamento approvato con R.R. 22 novembre 1915, n. 1486.

Ora tali inconvenienti sono provocati da una inesatta formulazione dell'articolo 3 della legge 11 aprile 1938, n. 1883, il quale consente di rilasciare la licenza di pesca con tutti gli attrezzi a chiunque eserciti la pesca in acque dolci a scopo di lucro e « per trarne in tutto o in parte i mezzi del proprio sostentamento ».

È evidente l'intenzione del legislatore di indicare con tale dizione i pescatori professionali; ma l'inciso di trarre « in parte » i mezzi di sostentamento obbliga la competente Autorità a rilasciare la licenza di pesca con tutti gli attrezzi anche a chi avendo un lavoro, dal quale già ricava i suoi mezzi di sostentamento, viene a turbare il lavoro e la tranquillità di chi ritrae della pesca in modo esclusivo o prevalente, i proventi per mantenere la famiglia.

È vero che la pesca è anche uno dei mezzi di diletto, disciplinata opportunamente dalla F.I.P.S. e da catalogare nelle attività del dopolavoro; ma a soddisfare tale lodevole attività bastano gli attrezzi sportivi, il cui perfezionamento oggi, con l'ausilio della dotazione delle infinite esche naturali ed artificiali e dei sistemi di pasturazione, dà la possibilità anche ai sottoccupati di integrare talvolta abbondantemente l'insufficiente salario.

Per queste ovvie ragioni i pescatori di mestiere reclamano la rimozione degli ostacoli di

ordine economico che limitano e turbano il loro campo di lavoro, e pertanto ci siamo proposti con il presente progetto di salvaguardare tale esigenza con il prevedere che le licenze di pesca con tutti gli attrezzi possano essere rilasciate soltanto a quelli che fanno della pesca la loro esclusiva o prevalente attività.

Nella proposta abbiamo adottato integralmente la dizione usata dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, che beneficia i pescatori professionali e li include in appositi elenchi formati dalle commissioni provinciali e compartimentali dai quali la loro individuazione risulta certa. Fuori di questo caso le amministrazioni provinciali, che hanno il compito di rilasciare le licenze, si troveranno in presenza di pescatori non professionali e si regoleranno di conseguenza nel rilascio del documento di concessione amministrativa.

Va escluso dalla norma il personale dipendente dall'Istituto centrale di idrobiologia, dagli Istituti talassografici, dagli Osservatori di pesca, dagli Stabilimenti ittiogenici, ecc.

Soltanto ai pescatori di mestiere può rilasciarsi la licenza di tipo 1° con il pagamento della tassa di lire 2.800. A tutti gli altri invece deve essere rilasciata la licenza di tipo 2° che consente l'impiego nell'esercizio della pesca dei soli attrezzi sportivi.

Per delimitare le acque sulle quali si estende l'obbligo della licenza di pesca, si è scelta la linea di base adottata dalla Convenzione di Ginevra del 1958 per stabilire il limite del mare territoriale.

Abbiamo introdotto un tipo speciale di licenza per stranieri con soggiorno limitato nel territorio nazionale.

Circa le modalità del rilascio della licenza ai minori, ci siamo attenuti alla legislazione vigente, equiparando però i cittadini, che abbiano compiuto gli anni 14, a quelli che hanno compiuto gli anni 21, in quanto non esiste in materia un rapporto di lavoro che esiga una particolare tutela del minore.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 22, 22-bis e 22-ter del testo unico delle leggi sulla pesca 8 ottobre 1931, n. 1604. nel testo di cui all'articolo 3 del re-

gio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 22. — Sono considerati pescatori di mestiere nelle acque pubbliche interne e nelle private comunicanti con quelle le persone che esercitano la pesca in dette acque quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.

Fuori del caso previsto dal comma precedente, chiunque eserciti la pesca nelle acque di cui sopra è considerato pescatore dilettante.

Art. 22-bis. — Per l'esercizio delle suddette attività è fatto obbligo di essere muniti di licenza di pesca, da rilasciarsi dalle Amministrazioni provinciali, in conformità delle norme di cui al successivo comma. Non sono tenuti all'obbligo della licenza:

a) il personale del Laboratorio centrale di idrobiologia applicata alla pesca, degli Stabilimenti ittiogeni, degli Istituti sperimentali talassografici e degli Osservatori di pesca nell'esercizio delle sue funzioni;

b) gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, costituiti da opere artificiali, durante l'esercizio delle loro attività nell'ambito degli stabilimenti stessi;

c) gli addetti alla piscicoltura nelle risaie.

L'obbligo delle licenze di pesca si estende all'esercizio della pesca in tutte le acque interne, pubbliche e private comunicanti con quelle. Per le acque comunicanti anche temporaneamente con il mare, il limite di applicazione della presente legge è dato dalla linea congiungente i due punti estremi delle foci a mare al momento della bassa marea. Nei casi di incertezza i punti estremi di detta linea sono determinati con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile e dei lavori pubblici.

Per ottenere il rilascio della licenza occorre presentare apposita domanda all'Amministrazione provinciale. La licenza ha la validità di un anno dalla data del rilascio ed è accompagnata da un libretto-tessera di riconoscimento.

I tipi di licenza per l'esercizio della pesca e le relative tasse e soprattasse sono indicati nelle tabelle riportate al successivo articolo 2. La licenza di tipo 1° è riservata ai soli pescatori di mestiere.

Le Amministrazioni provinciali tengono appositi registri per ogni tipo di licenza. Su tali registri, nonché sulle licenze, debbono essere trascritte le condanne eventualmente riportate dai pescatori per i reati in materia di pesca. A tale effetto è fatto obbligo al can-

celliere del magistrato giudicante di comunicare alle Amministrazioni provinciali competenti le sentenze relative ai reati di pesca.

Art. 22-ter. — Per gli stranieri in soggiorno nel territorio della Repubblica, le Amministrazioni provinciali rilasceranno, su domanda degli interessati, una speciale licenza di pesca, con l'annotazione degli estremi del passaporto e l'indicazione di validità di tre mesi. Tali annotazioni dovranno essere riportate anche sull'apposito registro tenuto dalle Amministrazioni provinciali.

Per i cittadini fino al 14° anno di età, la licenza viene concessa, limitatamente all'esercizio della pesca con la sola canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, a condizione che vi sia l'assenso dell'esercente la patria potestà o la tutela. L'autorità concedente apporrà sul documento la stampigliatura: « Licenza che abilita all'esercizio della pesca con la sola canna, con o senza mulinello, con uno o più ami ». La tassa e la soprattassa relative a tale tipo di licenza sono ridotte ad un terzo, rispetto a quelle previste per la licenza di 2° tipo, di cui alla tabella riportata al successivo articolo 2.

Per i cittadini dal 14° al 18° anno di età la licenza viene rilasciata a condizione che vi sia l'assenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

I cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età sono considerati, ai fini del rilascio della licenza di pesca, alla stessa stregua di coloro che abbiano compiuto il 21° anno di età.

L'ultimo capoverso dell'articolo 4 del regio decreto 13 novembre 1882, n. 1090 nel testo modificato dal regio decreto 22 settembre 1905, n. 546, è abrogato.

ART. 2.

Il n. 54 d'ordine della tabella A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento
54 1)	Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi, riservata ai soli pescatori di mestiere	2.800	Ord.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Tassa Lire	Modo di pagamento
2.	Licenza per la pesca con la canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindena, bilancia di lato non superiore a metri 1,50 e altri attrezzi di carattere sportivo o a richiesta dell'interessato della licenza, potranno essere specificati sul documento a cura dell'autorità concedente, sentita la Commissione consultiva provinciale per la pesca	3.000	Ord.
3.	Licenza per gli stranieri	2.400	Ord.

Le licenze hanno validità di un anno dalla data di rilascio.

In pendenza delle formalità del rinnovo annuale il titolare della licenza conserva il diritto di esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purché dimostri mediante apposita ricevuta di aver eseguito, nel mese di scadenza, il pagamento delle tasse e soprattasse dovute. In caso di rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza il richiedente può ottenere il rimborso della somma versata per la tassa e soprattassa con la detrazione di un dodicesimo devoluto all'Erario dello Stato. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e soprattassa. Alle tasse controindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente nazionale per la protezione animali (articolo 4, n. 2 della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modifiche) e la soprattassa di lire 700 per la licenza di cui al n. 1, di lire 750 per la licenza di cui al n. 2 e di lire 600 per la licenza di cui al n. 3 da ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni provinciali, la Federazione italiana per la pesca sportiva e gli agenti di vigilanza, nonché fra le Associazioni nazionali cooperative di categoria giuridicamente riconosciute in proporzione al numero delle cooperative regolarmente associate, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.